

Graduatorie permanenti: tabelle di valutazione, chiarimenti e precisazioni

| | |
|---|--|
| <p>Personale inserito in I e II fascia: valutazione dei titoli</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ I titoli sono valutati in base alla tabella Allegato 1 approvata con DM n. 11 del 12/02/2002 come modificato dall'art. 1 c. 3 della L. 143/04.▪ Sono valutabili i servizi e i nuovi titoli conseguiti dopo il 21 maggio 2004, nonché quelli conseguiti precedentemente se non sono già stati valutati.▪ Non sono utili ai fini della variazione dei titoli di accesso le abilitazioni SSIS, il diploma di didattica della musica e la laurea in scienze della formazione che possono essere valutate solo come "altra abilitazione/idoneità" (lett. C, punto 2 tab. All. 1) |
| <p>Personale inserito o che intende inserirsi in III fascia: valutazione dei titoli</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ La valutazione viene effettuata sulla base della tabella Allegato 2 prevista dall'art. 1 comma 1 del DL n. 97/04 come modificato dalla L. 143/04 e dalle norme di interpretaz. aut. della L. n. 186/04.▪ Il punteggio per l'abilitazione/idoneità che consente l'accesso va da un minimo di 4 punti ad un massimo di 12. Il voto va rapportato a 100 con arrotondamento all'unità superiore.▪ Laurea in scienze della formazione primaria (infanzia e primaria): si attribuiscono 30 punti aggiuntivi (24 lett. A4-bis + 6 lett. A5)▪ Abilitazione SSIS: 30 punti a condizione che il corso sia di durata biennale (lett. A4). In caso di più abilitazioni conseguite con unico corso biennale i 30 punti spettano per una sola abilitazione a scelta. Per le altre abilitazioni dichiarate corrispondenti spettano solo 6 punti.▪ Se il corso SSIS è di durata inferiore ai 2 anni spettano solo 6 punti.▪ A decorrere dall'a.s. 2003-04, il servizio prestato durante la durata legale del corso SSIS (biennio) non è valutabile per nessun tipo di graduatoria permanente di III fascia.▪ I servizi prestati prima dell'a.s. 2003-04 durante il |

| | |
|---|---|
| | <p>biennio di durata legale del corso SSI S, si valutano solo per le graduatorie diverse da quella di abilitazione a cui sono stati attribuiti i 30 punti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'abilitazione conseguita nei corsi quadriennali di didattica della musica è titolo di accesso per entrambe le classi di concorso 31/A e 32/A. L'abilitazione dà diritto al riconoscimento dei 30 punti solo per una delle due classi di concorso a scelta dell'interessato. Per l'altra classe di concorso spettano solo 6 punti. I servizi prestati durante i 4 anni di corso sono valutabili. ▪ Per l'abilitazione conseguita in concorsi ordinari spettano 6 punti a cui si aggiunge il punteggio delle sole prove d'esame in 80° (o 88° per la scuola elementare), rapportato a 100 (in genere conviene), oppure direttamente al punteggio complessivo già in centesimi (o in 110 da riportare a 100 per l'elementare). ▪ Personale educativo. Per i concorsi del personale educativo non si può fare riferimento al punteggio delle singole prove ma è obbligatorio indicare il punteggio complessivo. ▪ Abilitazioni riservate. Si valuta solo il punteggio complessivo (e non anche, in alternativa, le sole prove rapportate a 100) + 6 punti aggiuntivi |
| <p>Precisazioni in merito alla valutazione del servizio</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ In generale i servizi si valutano: <ul style="list-style-type: none"> - se prestati in possesso del relativo titolo di studio - in caso di co.co.co e/o contratto d'opera solo se l'insegnamento è curricolare e inserito nel POF e per i giorni di servizio effettivi - se sono stati versati i contributi previsti - se prestati nelle scuole militari per insegnamenti curricolari - se prestati nelle scuole paritarie dall'1/9/2000 - i periodi equiparati per legge (es. congedi parentali o servizio militare) se coperti dal contratto, comprese tutte le assenze retribuite previste dal contratto non si valutano <ul style="list-style-type: none"> - i periodi estivi di sospensione delle attività didattiche, l'insegnamento della religione |

cattolica, dell'ora alternativa, gli insegnamenti non curricolari, i servizi che hanno dato luogo a trattamento di pensione

- Servizio prestato sul sostegno:
 - nella scuola secondaria di I° grado è valutato a scelta in una classe di concorso qualsiasi di tale grado di scuola
 - nel II° grado a scelta in una classe di concorso della stessa area disciplinare
- Per calcolare il punteggio si sommano i giorni prestati nello stesso anno scolastico. Il totale così ottenuto si divide per 30 (con arrotondamento al mese intero per i resti non inferiori a 16 gg).

A decorrere dall'a.s 2003/2004

- è possibile valutare complessivamente e per tutte le graduatorie richieste non più di 6 mesi nello stesso a.s. e quindi il limite massimo è di 12 punti per il servizio specifico, 6 per il servizio non specifico. Fa eccezione a tale regola la supervalutazione del solo servizio specifico (es. montagna e piccole isole).
- si valuta anche il servizio non specifico ma solo all'interno dello stesso ambito:
 - infanzia/elementare/educativo
 - scuola media/superiore

Ad esempio chi ha prestato servizio nella classe di concorso A43 può chiederne la valutazione come servizio non specifico nella A050 ma non nella scuola elementare o dell'infanzia.

- i servizi prestati contemporaneamente su più insegnamenti e/o classi di concorso sono valutabili, a scelta, solo in una graduatoria di III fascia cui si riferiscono, e in più graduatorie se di II e III fascia e strumento musicale (le tabelle di valutazione sono diverse).

Prima dell'a.s. 2003-04

- i servizi contemporanei prestati sono valutati in tutte le graduatorie, anche di III fascia.
- i servizi prestati in contemporanea al corso SSIS si valutano per graduatorie diverse da quelle dell'abilitazione SSIS, cui sono stati attribuiti i 30 punti aggiuntivi.

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non si valuta il servizi non specifico ▪ Non spetta il raddoppio per le scuole di montagna, piccole isole o istituti penitenziari ▪ E' previsto un limite di 12 punti per a.s che vale per ogni singola graduatoria |
| <p>Altri titoli: precisazioni</p> | <p>La valutazione dei titoli è diversa a seconda che si tratti di graduatorie di I e II fascia o di III fascia . Di conseguenza si deve fare riferimento rispettivamente alla tabella 1 dei titoli per le graduatorie di I e II fascia e alla tabella 2 allegate al Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005. Inoltre per chiedere la valutazione dei titoli non è necessaria alcuna certificazione (salvo i titoli artistici e professionali dei docenti di strumento musicale). Tutte le dichiarazioni contenute nel modulo domanda sostituiscono le relative certificazioni.</p> <p>Non si valutano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I titoli di studio che danno accesso alle graduatorie ▪ I titoli di studio di grado inferiore a quello richiesto per l'accesso ▪ Il servizio prestato per l'insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative. <p>Si valutano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo i titoli che si inseriscono per la prima volta. La valutazione già attribuita non può essere in alcun modo modificata con opzioni diverse rispetto a quelle già effettuate ▪ I diplomi di specializzazione e i master si valutano 3 punti (L. n. 43/05) coerenti con gli insegnamenti impartiti (max 1 per anno accademico) ▪ I corsi di perfezionamento di durata annuale con esame finale coerenti con gli insegnamenti impartiti si valutano 2 punti (max 1 per anno accademico) ▪ Un solo corso per dottorato di ricerca |
| <p>Riserve</p> | <p>Ha diritto al riconoscimento della riserva il personale beneficiario della legge n. 68/99 (disabili/invalidi/vedove e orfani deceduti per lavoro e profughi). Per avere diritto alla riserva si deve dichiarare o produrre il certificato di iscrizione nelle liste speciali del competente centro territoriale per l'impiego. Tale certificazione è richiesta solo a coloro che si inseriscono in graduatoria permanente per la prima volta. Il diritto alla riserva si acquisisce oltre che con</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>il possesso del titolo di "categoria protetta", anche con lo stato di disoccupazione che si considera mantenuto anche se si è occupati a tempo determinato o indeterminato con un reddito non superiore ai 7.500 euro lordi annui. Il reddito da considerare è quello maturato nell'anno 2005. L'interessato per poter beneficiare della riserva deve chiedere l'iscrizione nelle liste di cui sopra dichiarando sotto la propria responsabilità che per l'anno 2005 non ha percepito redditi superiori a 7.500 euro.</p> |
| preferenze | <p>Le preferenze danno diritto alla precedenza in caso di parità di punteggio tra più aspiranti. Sono soggette a scadenza e pertanto vanno nuovamente richieste le preferenze relative alle lettere M, N, O, R, ed S.</p> |
| | |